

# Policy del Gruppo Banca CF+ per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse

# **GRUPPO BANCA CF+**

Approvato da	Consiglio di Amministrazione	Data di approvazione	07 agosto 2025
Stato	Approvato	Versione	9

	Elenco revisioni				
N°	Data	Versione			
1	dicembre 2012	Prima versione			
2	10 giugno 2015	Seconda versione			
3	18 aprile 2018	Terza versione			
4	29 novembre 2018	Quarta versione			
5	19 giugno 2019	Quinta versione			
6	24 giugno 2020	Sesta versione			
7	16 dicembre 2020	Settima versione			
8	01 agosto 2024	Ottava versione			
9	07 agosto 2025	Nona versione			



## Indice

1. Fielilessa	J
1.1 Oggetto	3
1.2 Perimetro di applicazione e recepimento interno	4
2. Normativa e documentazione di riferimento	4
2.1 Normativa interna	4
2.2 Normativa esterna	5
3. Definizioni	6
4. Ruoli e responsabilità	11
4.1 Capogruppo	11
4.2 Organi e funzioni aziendali	12
5. Misure organizzative	13
6. Operazioni con Soggetti Collegati	13
6.1 Tipologie di operazioni	13
6.2 Esenzioni e deroghe	15
6.3 Mappatura delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Connessi	17
6.4 Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e relativo censimento	17
6.5 Limiti alle Attività di Rischio	19
6.6 Verifica dei limiti di rischio	20
6.7 Superamento dei limiti	21
6.8 Procedure deliberative	21
7. Il sistema dei controlli	26
8. IAS 24 e Segnalazioni di Vigilanza in materia di Soggetti Collegati	27
9. Casistiche relative all'art. 2391 del codice civile	28
10. Rapporti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36	29
Contatti	30



## 1. Premessa

## 1.1 Oggetto

La presente Policy del Gruppo Banca CF+ per la gestione delle operazioni con soggetti collegati e delle operazioni in conflitto di interesse (la "Policy") illustra i principi, i ruoli, le responsabilità e le misure organizzative adottate da Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A. (la "Banca", "Banca CF+" o la "Capogruppo"), nonché dalle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla Capogruppo e appartenenti al gruppo bancario "Gruppo Banca CF+" (le "Società Controllate" e il "Gruppo"), in linea con il vigente quadro normativo, con l'obiettivo di:

- a) presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca e/o delle Società Controllate possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca e/o delle Società Controllate a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti, nonché per la Banca e/o le Società Controllate;
- b) assicurare che si adotti ogni misura ragionevole per evitare che i conflitti di interesse ledano gli interessi della clientela e della Banca e/o delle Società Controllate.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati<sup>1</sup>, la Policy definisce le linee guida in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in tale materia. In particolare, la Policy disciplina la gestione:

- delle operazioni con Soggetti Collegati (come *infra* definiti) ai sensi della normativa di vigilanza dettata dalla Banca d'Italia:
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 385/1993 (il "TUB").

A tale proposito, la Banca stabilisce per l'intero Gruppo, inter alia:

- i criteri per l'identificazione dei Soggetti (come *infra* definiti), ivi inclusi le Parti Correlate (come *infra* definite) e i Soggetti Collegati;
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione in relazione alle Operazioni (come *infra* definite) con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- i casi di esenzione o deroga dall'applicazione delle regole di istruttoria, deliberazione e informazione degli Organi sociali;
- i presidi da applicare a Operazioni con Soggetti Collegati che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali e stragiudiziali;
- i limiti alle Attività di Rischio (come infra definite) nei confronti dei Soggetti Collegati;
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo relativi a Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d'Italia in relazione alle Attività di Rischio

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale, Capitolo 11 - Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.



nei confronti di Soggetti Collegati;

• le regole inerenti al sistema dei controlli.

Nella Policy sono disciplinate anche le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile, e sono altresì riportati i rapporti rilevanti ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V).

### 1.2 Perimetro di applicazione e recepimento interno

Con riferimento alle attività della Capogruppo, si evidenzia che la Policy:

- à approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere vincolante del Comitato Soggetti Collegati, del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Collegio Sindacale - che rivede periodicamente le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti dei Soggetti Collegati;
- b) definisce l'insieme dei Soggetti Collegati;
- c) la Banca segnala a Banca d'Italia, a livello individuale e consolidato, le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa segnaletica prudenziale.

L'aggiornamento della Policy viene effettuato con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere del Comitato Soggetti Collegati, del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Collegio Sindacale, a seguito di innovazioni introdotte dal regolatore nazionale, di modifiche interne di carattere procedurale e/o organizzativo ovvero nel caso in cui vengano effettuate attività differenti da quelle attualmente previste, e comunque nei casi previsti dalle disposizioni previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo applicabile.

Anche ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del TUB (come *infra* definito), la Policy trova applicazione, *mutatis mutandis*, presso le Società Controllate. La Policy prevede, altresì, misure di indirizzo e coordinamento per le Società Controllate ai fini dell'applicazione della Policy medesima.

In conformità alla normativa di Vigilanza, la Policy è pubblicata sul sito internet della Banca e nella intranet della Banca.

## 2. Normativa e documentazione di riferimento

#### 2.1 Normativa interna

- Statuto Sociale della Capogruppo;
- · Codice Etico e di Comportamento di Gruppo;
- · Regolamento Aziendale;
- · Sistema delle deleghe interne;
- Policy in materia di conflitti di interesse;
- Regolamento della Funzione di conformità alle norme;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.



#### 2.2 Normativa esterna

Le principali disposizioni normative in materia di Soggetti Collegati sono costituite da:

- Banca d'Italia: Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la "Circolare 285" o le "Disposizioni di Vigilanza",), Parte III,
   Cap. 11 "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati";
- decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", artt. 53 "Vigilanza regolamentare" e 136 "Obbligazioni degli esponenti bancari" (articolo che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni da parte della Banca con gli esponenti della Banca stessa nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate) (il "TUB");
- l'art. 136 TUB, che prevede, inter alia: "Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste";
- codice civile, art. 2391, "Interessi degli amministratori"; disciplina gli obblighi dei soggetti tenuti a comunicare il conflitto di interesse; a tale riguardo si evidenzia che:
  - l'Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale;
  - 2) nei casi previsti dal precedente punto 1, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione;
- principio contabile internazionale IAS 24;
- art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V).

Restano ferme in ogni caso le disposizioni del codice civile e del TUB che regolano il conflitto d'interesse relativo a rapporti con talune specifiche parti correlate, quali (i) i componenti degli Organi di amministrazione (cfr. art. 2391 codice civile soprarichiamato, nonché le connesse disposizioni in materia di illeciti penali *ex* artt. 2629-*bis* e 2634 codice civile), (ii) le società che esercitano direzione e coordinamento (art. 2497 cod. civ.) e (iii) gli azionisti in conflitto di interesse (art. 53 TUB e art. 2373 codice civile).



## 3. Definizioni

Ai fini della Policy si definiscono:

"Amministratore Indipendente": l'Amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 codice civile, in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (*i.e.* art. 13 del D.M. 169/2020).

"Attività di Rischio": ai sensi della Circolare 285, le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni. Tra le Attività di Rischio sono ricomprese eventuali operazioni di finanziamento, affidamento, concessione di credito e/o acquisto di crediti, a fronte delle quali potrebbe generarsi un'esposizione a carico della Capogruppo (e.a. rischio di mancata restituzione del finanziamento o di mancato pagamento del credito acquistato).

"Comitato Controlli Interni e Rischi": istituito all'interno della Capogruppo, ha il ruolo di supportare il Consiglio di Amministrazione nel governo della gestione integrata dei complessivi rischi aziendali ai quali è esposta la Banca e le Società Controllate.

"Comitato Soggetti Collegati": istituito all'interno della Capogruppo, è composto da n. 3 Amministratori Indipendenti. Al Comitato sono attribuiti i compiti assegnati agli Amministratori Indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza in ambito Soggetti Collegati.

"Controllo": ai sensi dell'art. 23 del TUB: i casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

"Controvalore dell'operazione": se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- I. per le componenti in contanti, l'ammontare previsto dal contratto pagato alla / dalla controparte contrattuale;
- II. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile;
- III. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.



Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>2</sup>.

"Corporate Affairs": la struttura aziendale, di supporto agli Organi aziendali della Capogruppo e delle Società Controllate nell'espletamento degli adempimenti societari di competenza.

"Chief Risk Officer": la struttura aziendale preposta alla verifica del rispetto dei limiti di rischio applicabili alle operazioni con Soggetti Collegati, come previsti nelle Disposizioni di Vigilanza.

"Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti.

"Delibere quadro": delibere che prevedono il compimento da parte della Banca di operazioni omogenee con determinati Soggetti Collegati e/o categorie di Soggetti Collegati.

"Esponenti Aziendali": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca (o un Intermediario Vigilato appartenente al Gruppo). La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli Amministratori e i Sindaci. La definizione include il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.

"Fondi propri": l'aggregato definito dalla Parte Due del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e successive modificazioni ("CRR").

"Gruppo": il gruppo bancario composto da Banca CF+ in qualità di banca capogruppo e da tutte le società da questa direttamente e indirettamente controllate ai sensi dell'art. 60 TUB.

"Influenza Notevole": il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

 essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni, il controvalore è rappresentato dal loro valore al momento della stipula del relativo accordo.



quotate in mercati regolamentati;

- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le "operazioni di Maggiore Rilevanza", come *infra* definite -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

"Intermediario Vigilato": le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri o a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza.

"Joint Venture": ogni accordo mediante il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

"Operazione": qualunque transazione, accordo o altro atto che comporta (i) assunzione di Attività di Rischio; e/o (ii) trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, compiuta da Banca CF+ con Parti Correlate, direttamente o per il tramite di Società Controllate. Si considerano comunque incluse:

- operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

"Operazione con Soggetti Collegati": qualunque transazione, accordo o altro atto con Soggetti Collegati che comporta assunzione di Attività di Rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, compiuta da Banca CF+ con Soggetti Collegati, direttamente o per il tramite di Società Controllate, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione<sup>3</sup>.

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- i quelle effettuate tra componenti del Gruppo, quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sono ricompresi: (i) finanziamenti attivi; (ii) passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali; (iii) operazioni straordinarie (fusione / scissione); (iv) operazioni su partecipazioni; (v) acquisto di beni; (vi) operazioni su immobili; (vii) operazioni di raccolta diretta; (viii) finanza per la clientela; (ix) contratti / accordi / intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi; (x) servizi finanziari / di pagamento; (xi) servizi accessori; (xii) assunzione del personale.



incentivazione e remunerazione delle banche;

- iii le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- iv le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o "collateral" poste in essere nell'ambito di un sistema accentrato di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

"Parte Correlata": i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca o un Intermediario Vigilato appartenente al Gruppo:

- 1) l'Esponente Aziendale della Banca e/o di un Intermediario Vigilato / società non vigilata;
- 2) il partecipante al capitale sociale della Banca;
- 3) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'Organo con funzione di gestione o dell'Organo con funzione di supervisione strategica della Banca e/o di un Intermediario Vigilato, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole:
- 5) Personale Più Rilevante, come infra definito.

Si specifica inoltre che, ai sensi del Principio Contabile IAS 24, per Parte Correlata si intende "una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio". Tale concetto di "correlazione" assume le seguenti connotazioni:

- a) soggetti che direttamente o indirettamente controllano la Banca, sono controllati dalla Banca o sono sottoposti a comune controllo;
- b) le società collegate della Banca;
- c) i Soggetti Collegati;
- d) un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alla precedente lettera (c) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole.

"Parte correlata non finanziaria": una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria<sup>4</sup>.

"Personale Più Rilevante", gli Organi amministrativi, di direzione e di controllo, l'alta dirigenza, i dipendenti e gli eventuali collaboratori della Banca e/o delle società del Gruppo, ascrivibili al "Personale Più Rilevante" ("PPR") identificato dalla Capogruppo, ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Circolare 285 - Regolamento (UE) 923/2021);

In particolare, ai sensi della Circolare 285, sono ricompresi:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ricadono in tale definizione le parti correlate per le quali le attività bancarie, finanziarie e assicurative non eccedono il 50% delle attività complessive.



- i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e l'alta dirigenza;
- i responsabili delle funzioni aziendali di controllo o di unità operative rilevanti.
- "Società Controllata" o "Società Controllate": le società controllate, direttamente e/o indirettamente, da Banca CF+ ai sensi dell'art. 23 TUB.
- "Soggetti": le Parti Correlate, i Soggetti Connessi, il Personale e/o gli Stretti Familiari, ovvero tutti gli altri soggetti nei cui confronti la Banca d'Italia richieda che vengano applicate le disposizioni di cui alla Policy in ragione di conflitti di interesse ravvisati in concreto.
- "Soggetti Collegati": l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Per quanto non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, vengono censiti come stretti familiari anche gli affini fino al secondo grado di una Parte Correlata. Tali informazioni sono conservate e messe a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia a cura di Corporate Affairs<sup>5</sup>.

#### "Soggetti Connessi":

- a) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
- i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- "SPV": Special Purpose Vehicle costituite ai sensi della Legge 130/99 ed iscritte nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto dalla Banca d'Italia<sup>6</sup>.
- "Stretti Familiari": i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo<sup>7</sup>.
- "Struttura Aziendale Proponente": struttura responsabile (all'interno della Banca o della Società Controllata) della conduzione della fase istruttoria, incaricata sia della verifica ex ante (con il supporto di Corporate Affairs) circa la presenza della controparte dell'operazione/accordo nel perimetro delle Parti Correlate, sia della raccolta di specifiche

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gli affini sino al secondo grado vengono censiti nel sistema informativo della Banca come Stretti Familiari, in conformità a quanto prescritto dalle Disposizioni di Vigilanza.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sono ricomprese le SPV non facenti parte del Gruppo Banca CF+ i cui titoli (*notes*) sono sottoscritti e detenuti dalla Banca e/o dalle Società Controllate nello svolgimento della propria operatività nel settore delle *non perfoming exposures* (NPEs), e vengono contabilizzati nel bilancio consolidato del Gruppo secondo il metodo del consolidamento integrale ai sensi degli applicabili principi contabili.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> I parenti fino al secondo grado, definiti in conformità alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, della Parte Correlata sono:

<sup>•</sup> parenti di 1° grado: padre e madre - figlio o figlia;

<sup>•</sup> parenti di 2° grado: nonno o nonna - nipote (figlio del figlio o della figlia) - fratello o sorella.



informazioni sull'operazione, sia dello svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni sulla stessa.

"Struttura Regulatory Reporting": struttura della Banca che garantisce l'adempimento degli obblighi della Banca stessa - anche in sede di bilancio consolidato - in tema di segnalazioni di vigilanza.

# 4. Ruoli e responsabilità

## 4.1 Capogruppo

Banca CF+, in qualità di Capogruppo, al fine di conferire un indirizzo e un governo unitario nell'assunzione di attività di rischio o nel trasferimento di servizi, risorse o obbligazioni verso i Soggetti Collegati, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, determina il perimetro dei Soggetti a cui applicare la Policy per il Gruppo.

#### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca CF+ approva la Policy previo parere vincolante del Comitato Soggetti Collegati, del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Collegio Sindacale, in conformità alle previsioni contenute nella Parte III, Capitolo 11, Sezione III, della Circolare 285..

Il Consiglio di Amministrazione della Banca valuta, oltre che nei casi previsti dal paragrafo 1.2 che precede, con cadenza almeno triennale la necessità ovvero l'opportunità di procedere a una revisione della Policy, tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata dalla Policy stessa nella prassi applicativa. Le delibere sulle eventuali modifiche della Policy sono approvate previo parere del Comitato Soggetti Collegati, del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Collegio Sindacale ai quali viene fornita, in virtù della Policy, completa e adeguata informativa preventiva in merito ai profili delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Collegati oggetto di eventuali delibere dei competenti Organi della Banca.

#### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità nonché sull'osservanza della Policy ai principi e alle disposizioni dettate dalla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia ed esprime i pareri di competenza nei casi previsti dalla Policy.

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto sia nella fase pre-deliberativa sia nella fase deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si può avvalere delle funzioni di controllo, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- rilascia un analitico e motivato parere, vincolante, sulla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa, propedeutico alla relativa adozione da parte del Consiglio di Amministrazione e in occasione della relativa revisione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;



- esprime un parere preventivo per le operazioni di maggiore rilevanza rispetto alle quali il Comitato Soggetti Collegati ha espresso parere negativo o condizionato a rilievi;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle funzioni di controllo;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

### Comitato Soggetti Collegati

Il Comitato Soggetti Collegati, in ragione della procedura applicabile ad ogni singola operazione, interviene nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento e nella Policy.

In particolare, al Comitato i, nei limiti del ruolo allo stesso attribuito dalle Disposizioni di Vigilanza spetta, a titolo esemplificativo:

- la formulazione di pareri analitici e motivati, nonché vincolanti, sulla complessiva idoneità delle politiche applicabili alle Operazioni con Soggetti Collegati e dei presidi adottati per la gestione di tali operazioni, anche attraverso l'analisi delle *opinion* che le Funzioni di Controllo di secondo livello (Chief Risk Officer e Compliance & AML) sono chiamate a formalizzare in maniera preventiva per assicurare un presidio integrato dei rischi connessi;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- la elaborazione di analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle c.d. delibere quadro.

Il Comitato, per lo svolgimento delle attività ad esso demandate, può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta<sup>8</sup>.

## 4.2 Organi e funzioni aziendali

Le funzioni aziendali coinvolte nelle procedure deliberative previste ai sensi della Policy sono le seguenti:

- Struttura Aziendale Proponente;
- Corporate Affairs, che (i) gestisce il perimetro dei Soggetti Collegati mediante censimento ed aggiornamento delle informazioni inerenti ai Soggetti Collegati, nonché (ii) annota le Operazioni con Soggetti Collegati in un apposito registro, tenuto a cura della stessa struttura Corporate Affairs (il c.d. "Registro dei Soggetti Collegati");
- Chief Risk Officer, che verifica il rispetto dei limiti di rischio applicabili come previsti nelle Disposizioni di Vigilanza, ed esprime il parere di competenza a supporto delle valutazioni degli Organi Aziendali;
- Compliance & AML, che esprime il parere di competenza a supporto delle valutazioni degli Organi aziendali;

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La Banca può fissare un limite all'ammontare, anche complessivo, di tali spese previo parere favorevole del Collegio Sindacale.



- Comitato Controlli Interni e Rischi della Capogruppo.

## 5. Misure organizzative

Vengono adottati i seguenti presidi volti a limitare il rischio che si verifichino situazioni di conflitti di interesse:

- a) definizione di barriere informative (c.d. *chinese walls*) tra le diverse strutture organizzative, con l'obiettivo di contenere e monitorare quei flussi informativi che, influenzando indebitamente lo svolgimento delle attività da parte dei diversi soggetti aziendali, potrebbero generare potenziali conflitti di interesse, il tutto nel rispetto del principio di riservatezza secondo cui, la comunicazione di informazioni riservate non deve avvenire, se non strettamente richiesta, per lo svolgimento dei compiti assegnati e non contraria agli obblighi di riservatezza, salvo che la stessa non sia richiesta per legge;
- separatezza organizzativa: la Banca adotta un modello organizzativo che prevede la segregazione delle attività che generano interessi tra loro conflittuali, attribuendone le responsabilità a differenti strutture organizzative, che riportano, ove possibile, a diversi responsabili.
  - Qualora si palesi l'esigenza, la Banca può prevedere per la medesima struttura organizzativa un diverso livello di riporto gerarchico e funzionale.
  - Tuttavia, laddove non sia possibile garantire la separazione delle attività fra strutture organizzative e le stesse risultino collocate nell'ambito della medesima divisione / area, è necessario assicurare l'assegnazione e la ripartizione dell'Operazione tra risorse distinte e l'adozione di adeguati controlli di linea;
- c) assegnazione di poteri e autonomie di delibera/approvazione: la Banca individua e disciplina livelli di responsabilità e di delega tali da evitare indebite influenze sui processi decisionali da parte di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse.
  - La Banca, infatti, adotta un sistema di poteri delegati strutturato secondo più livelli decisionali al fine di garantire la separatezza e l'autonomia delle decisioni.

La Policy trova applicazione anche nei confronti dei seguenti contesti:

- i) selezione, assunzione, valutazione e remunerazione e disciplina del Personale, e gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con la Banca,
- ii) selezione dei legali e fornitori, negoziazione e contrattazione con gli stessi, e gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con la Banca, le Società Controllate e/o i relativi mandanti.

# 6. Operazioni con Soggetti Collegati

## 6.1 Tipologie di operazioni

Ai fini della Policy, le operazioni cui prende parte la Banca si distinguono, in base alle dimensioni, in Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza. A loro volta, le operazioni di Maggiore e Minore rilevanza sono ulteriormente



#### distinte in:

- 1. Operazioni ai sensi dell'art. 136 TUB;
- 2. Operazioni con o tra Società Controllate:
- 3. Operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci;
- 4. Operazioni oggetto di delibere quadro;
- 5. Operazioni Urgenti.

Le Operazioni, come sopra distinte, sono assoggettate a procedure istruttorie e deliberative tra di loro differenziate (e per talune delle sopra indicate Operazioni sono previste esenzioni o deroghe alle previsioni contenute nella Policy).

Si riportano di seguito le definizioni rilevanti ai fini delle operazioni sopra elencate:

"Operazione di Maggiore Rilevanza": l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri consolidati è superiore alla soglia del 5%, calcolata secondo quanto riportato alla voce "Indice di rilevanza del controvalore" (rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri (tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ove redatto) di cui alla Parte III, Capitolo 11, Allegato B, della Circolare 285. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" di cui alla Parte III, Capitolo 11, Allegato B, della Circolare 285.

"Operazione di Minore Rilevanza": l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di Maggiore Rilevanza, ivi incluse le Operazioni di importo esiguo di cui al successivo paragrafo 6.2.

Le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza concluse sono oggetto di informativa almeno trimestrale al Comitato Controlli Interni e Rischi ed al Consiglio di Amministrazione<sup>9</sup>.

Le Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza sono ulteriormente classificate in:

- 1. "Operazioni ex art. 136 TUB": le Operazioni ricomprese nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari prevista dall'art. 136 TUB.
- 2. "Operazioni con o tra Società Controllate": le Operazioni effettuate dalla Banca con proprie Società Controllate o società collegate, ovvero le Operazioni che vengono effettuate tra Società Controllate di Banca CF+. Rientrano nella categoria anche le operazioni compiute dalle Società Controllate e oggetto di disamina o approvazione da parte della Banca (c.d. Operazioni "per il tramite").

In particolare, si intendono realizzate "per il tramite" di Società Controllate, tutte le Operazioni soggette - per effetto di regolamenti o di normative interne o comunque di fatto assoggettate - a esame preventivo ovvero approvazione da parte dei competenti Organi della Banca, e segnatamente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;

Alle Operazioni con o tra Società Controllate si applicano, con riguardo al procedimento relativo alle Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dalla presente Policy.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le Operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena perfezionate.



- 3. "Operazioni di competenza dell'Assemblea": le Operazioni oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Banca in conformità a disposizioni normative (legislative e regolamentari).
- 4. "Operazioni oggetto di delibere-quadro": le Operazioni omogenee e sufficientemente determinate da effettuarsi a cura della Banca o delle Società Controllate, in base a delibere-quadro assunte dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con le seguenti Parti Correlate:
- a) soggetti controllati da Banca CF+, anche congiuntamente con terzi, o sui quali la Banca esercita una influenza notevole;
- b) società collegate alla Banca;
- c) Joint Venture in cui la Banca o una Società Controllata vi partecipi.

Le delibere-quadro hanno efficacia pari a massimo un anno e, in particolare, alle Operazioni realizzate sulla base delle stesse si applicano le esenzioni e deroghe previste dalla Policy.

Ai fini dell'informativa in merito a tali Operazioni, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo viene fornita tempestivamente, a seguito della conclusione dell'operazione, dalla Struttura Proponente una completa informativa<sup>10</sup>.

5. "Operazioni Urgenti", le Operazioni da effettuarsi in casi di necessità e urgenza e suscettibili di delibera da parte dell'Organo competente ovvero di un organo o figura vicari se previste dallo Statuto della Capogruppo. Alle Operazioni Urgenti si applicano, rispetto al procedimento previsto per le Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza, le deroghe e le esenzioni previste dalla Policy, salvo diversa previsione dello Statuto della Capogruppo.

In ogni caso, le procedure deliberative previste dalla Policy si applicano anche alle Operazioni con Soggetti Collegati escluse dai limiti prudenziali (*e.g.*: intra-gruppo) e a transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi.

## 6.2 Esenzioni e deroghe

In conformità alle disposizioni contenute nella Parte III, Capitolo 11, Sezione III, Paragrafo 3.7, della Circolare 285, si individuano di seguito le Operazioni non soggette alle procedure deliberative previste ai sensi della Policy.

#### Operazioni di importo esiguo

Operazioni di importo esiguo non eccedente Euro 250.000 (IVA compresa), associato all'ammontare complessivo di ciascun Soggetto Collegato, tenuto conto dei fondi propri a livello consolidato risultante alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre o del 31 dicembre, più prossima rispetto alla data in cui deve essere compiuta l'operazione<sup>11</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Qualora una o più operazioni da concludersi con la medesima controparte non abbiano le caratteristiche e le condizioni richieste dalla Delibera Quadro o il loro valore superi l'ammontare massimo previsto per il periodo di riferimento, la conclusione dell'operazione sarà assoggettata all'*iter* deliberativo ordinario previsto per le operazioni concluse con Parti Correlate.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono inferiori a Euro 500 milioni la soglia è di Euro 250.000 euro; - per le banche i cui fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi) sono superiori a Euro 500 milioni, il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi



#### Operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard

Per Operazioni "ordinarie" <sup>12</sup> con Soggetti Collegati s'intendono le Operazioni di Minore Rilevanza che rientrano nell'ordinaria operatività della Banca e della connessa attività bancaria/finanziaria conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

## Operazioni urgenti

In casi di necessità e urgenza, le Operazioni Urgenti che avrebbero dovuto essere soggette alle procedure stabilite dalla Policy sono adottate in deroga alle stesse. L'urgenza deve essere specificamente comprovata dal competente Organo / struttura deliberante in base a circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a scelte discrezionali, e tale circostanza forma oggetto di debita informativa a tutti gli Organi sociali della Capogruppo.

In caso di Operazioni ricomprese nella competenza deliberativa - purché non esclusiva - del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il Consiglio di Amministrazione stesso e in ogni caso il Collegio Sindacale della Capogruppo devono essere informati delle ragioni d'urgenza prima del compimento dell'Operazione. Qualora uno o più degli organi destinatari dell'informativa preventiva, o il Comitato Soggetti Collegati della Capogruppo, non ritengano sussistente il carattere di urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea. Ove l'Operazione Urgente sia di competenza di organi deliberanti diversi dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, saranno assicurati idonei tempestivi flussi informativi da parte delle strutture aziendali proponenti, di tipo aggregato, che consentano un adeguato monitoraggio (con frequenza annuale) delle Operazioni Urgenti, al Comitato Soggetti Collegati della Capogruppo, ai fini di eventuali interventi correttivi. Le Operazioni Urgenti deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in via d'urgenza ai sensi di Statuto saranno riportate nell'ambito del relativo verbale nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

## Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a influenza notevole

Operazioni effettuate con o tra Società Controllate (siano esse appartenenti o meno al gruppo bancario) nonché quelle con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati (*e.g.* partecipazioni di minoranza nelle SPV *ex* legge 130/99 detenute da *stichting* di diritto olandese). In ogni caso, sono assicurati flussi informativi da parte delle strutture aziendali proponenti, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte del Comitato Soggetti Collegati, ai fini di eventuali interventi correttivi.

In ogni caso, tutte le Operazioni di cui al presente paragrafo 6 saranno oggetto di comunicazione da parte delle Strutture Aziendali Proponenti a Corporate Affairs, che annoterà tali operazioni nel registro dedicato tenuto a cura della stessa

propri. Non sono da considerarsi operazione di importo esiguo ai fini dell'iter deliberativo applicabile quelle riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto riguardanti gli Esponenti Bancari (art. 136 TUB).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Non sono in ogni caso considerate Operazioni ordinarie: a) le operazioni di acquisto e/o di locazione di immobili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui dette operazioni di acquisto e/o locazione di immobili siano strumentali e/o connesse a tutte le attività di gestione di crediti distressed svolte dalla Banca e/o da soggetti terzi che forniscano, direttamente e/o indirettamente, qualsiasi servizio relativo alla gestione di NPE; b) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto (salvo quelle rivolte a tutti gli azionisti con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale); c) le operazioni su beni immateriali (e.g., marchi o brevetti) o in valori mobiliari in contropartita diretta con Parti Correlate o Soggetti Collegati; d) la concessione di liberalità, salvo che nei limiti previsti dalla Policy Anticorruzione; e) le sponsorizzazioni e contributi.



struttura Corporate Affairs.

#### 6.3 Mappatura delle Operazioni con Parti Correlate o con Soggetti Connessi

Si considerano Operazioni con i soggetti inclusi nel perimetro dei Soggetti Collegati ovvero le Operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti Soggetti Collegati.

Rientrano in questa categoria, oltre alle operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio, anche le operazioni concluse con Soggetti Collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali aventi impatto sul patrimonio - anche consolidato - della Banca.

Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria:

- la stipula di contratti con fornitori / outsourcer,
- finanziamenti attivi;
- i passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, gli accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- le operazioni straordinarie (fusione / scissione);
- le operazioni su partecipazioni;
- gli acquisti di beni;
- le operazioni su immobili;
- le operazioni di raccolta diretta (e.g.: conti deposito);
- i contratti / accordi / intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- i servizi di pagamento;
- i servizi accessori;
- l'assunzione del Personale.
- la sottoscrizione di nuovi mandati con mediatori, agenti, collaboratori esterni;
- la sottoscrizione di nuovi mandati di *servicing*, la conclusione di operazioni di cessione/accollo di crediti ricevuti in gestione nelle quali, rispettivamente, la Banca e/o una Società Controllata: a) cede il credito a Soggetti Collegati ovvero, b) assume il debito verso i predetti soggetti.

## 6.4 Gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati e relativo censimento

La Policy prevede che, in via prudenziale, ogni Operazione con Soggetti Collegati<sup>13</sup>, ad esclusione di quanto previsto al successivo paragrafo 6.8 in relazione alle Operazioni di Importo Esiguo, venga sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, il quale dovrà acquisire il preventivo parere del Comitato Soggetti Collegati i.

Preventivamente a tale fase deliberativa, le operazioni nei confronti delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati vengono sottoposte dalla Struttura Aziendale Proponente:

<sup>13</sup> Si considerano incluse la eventuale sottoscrizione o rinnovo di accordi di convenzione con le reti esterne convenzionate (e.g.: agenti e mediatori).



- a Corporate Affairs per verificare se la controparte sia un Soggetto Collegato, rispetto al quale risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e Operazioni con Soggetti Collegati;
- al Chief Risk Officer per verificare se l'attività di rischio nei confronti del Soggetto Collegato non supera i limiti massimi definiti e per il rilascio del parere di competenza;
- a Compliance & AML, per il rilascio del parere di competenza;
- al Comitato Controlli Interni e Rischi della Capogruppo, con esclusione delle "Operazioni di Importo Esiguo".

Nell'ambito dell'attività di definizione del perimetro dei Soggetti a cui applicare la Policy e, in particolare, ai fini dell'identificazione dei Soggetti Collegati, Corporate Affairs - in conformità alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza - effettua il censimento delle Parti Correlate a livello consolidato di Gruppo.

Corporate Affairs rivede almeno annualmente l'elenco delle Parti Correlate, avvalendosi anche del supporto delle competenti funzioni aziendali, in conformità a quanto disposto dalla Policy.

In occasione dell'avvio di un rapporto con una Parte Correlata (ivi incluse la nomina ovvero l'assegnazione di un incarico a un Esponente Aziendale/dirigente con responsabilità strategica della Capogruppo e/o della Società Controllata Intermediario Vigilato), inoltre, Corporate Affairs si attiva per la richiesta (e la conseguente raccolta e censimento) di informazioni sui Soggetti Connessi alla Parte Correlata stessa, inclusi gli Stretti Familiari. Nella lettera di richiesta sono anche evidenziate le indicazioni della Banca d'Italia circa il dovere della Parte Correlata di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

In particolare, l'elenco dei Soggetti Collegati (Parte Correlata e Soggetto Connesso), completato e inserito nel sistema informativo della Capogruppo a cura di Corporate Affairs e integrato con gli applicativi a cura della competente struttura del Chief Operating Officer consente alle Strutture Aziendali Proponenti interessate di avere, fin dalla fase di instaurazione del rapporto, la consapevolezza di operare con un Soggetto Collegato, al fine di osservare la procedura deliberativa specificamente prevista e assicurare la verifica costante del rispetto del limite alle Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati.

Con riferimento agli assetti organizzativi e al sistema dei controlli interni che devono assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e della procedura deliberativa stabiliti dalla Banca d'Italia, finalizzati a perseguire l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con Soggetti Collegati, è affidato alla struttura Corporate Affairs, su base consolidata, il compito di:

- individuare la relazione tra la Parte Correlata e ciascuno dei Soggetti Connessi e tra ciascuno dei Soggetti Collegati;
- nel caso di modifiche/variazioni all'elenco delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, procedere al relativo aggiornamento all'interno dell'ambiente Anagrafe Generale della Banca entro il penultimo giorno lavorativo del mese solare in cui si è verificata (ovvero è stata comunicata) la modifica/variazione;
- individuare le relazioni intercorrenti tra la Banca e le Società Controllate, dalle quali possa derivare la qualificazione della controparte quale Parte Correlata o Soggetto Collegato.



Le Attività di Rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate a cura della struttura Regulatory Reporting alla Banca d'Italia con periodicità trimestrale.

Al fine di estendere alle Società Controllate i presidi di cui al presente paragrafo, la Banca adotta sistemi informativi idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e che consentano alla Capogruppo di monitorare costantemente il rispetto del limite consolidato delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati (v. *infra* paragrafo 6.5).

#### 6.5 Limiti alle Attività di Rischio

Nel rispetto dei limiti riferiti ai fondi propri consolidati e determinati in conformità alle previsioni contenute nella Parte III, Capitolo 11, Sezione II, paragrafo 1.1 della Circolare 285, l'assunzione di Attività di Rischio da parte di una società del Gruppo nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati (determinato a livello di Gruppo) deve essere contenuta entro i limiti dei fondi propri previsto dalla Circolare 285 (Parte III, Capitolo 11, Sezione II, paragrafi 1.1 e 1.2), come indicati nella tabella di seguito riportata:

	Esponenti Aziendali	Partecipanti di Controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole	Altri Partecipanti e soggetti diversi dai Partecipanti	sottoposti a o Soggetti Influenza Controllo Notevole		
Limiti	5%	Parti Correlate non finanziarie				
consolidati		5%	7,50%	15%		
		Altre Parti Correlate				
		7,5%	10%	20%		
Limite individuale			20%			

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni (Parte Quattro CRR).

Nel rispetto dei limiti consolidati, la banca appartenente a un gruppo bancario può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati - indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata - entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali (Parte III Titolo V, Capitolo 11, Allegato A, della Circolare 285).

Per il calcolo del limite individuale le singole banche appartenenti a un gruppo bancario considerano le proprie attività



di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuato a livello di gruppo.

Non sono incluse nei citati limiti le esposizioni di cui all'art. 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR.

Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Nel caso in cui tra il Gruppo e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali all'assunzione delle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o di una Società Controllata (*e.g.*: la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca, anche per conto di una Società Controllata, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio Sindacale, previo parere del Comitato Controlli Interni e Rischi. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o nelle società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi fino a quando l'Attività di Rischio non sia ricondotta entro i limiti.

Il Comitato Controlli Interni e Rischi valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale e del Gruppo, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Le Attività di Rischio connesse a Operazioni tra società del Gruppo sono escluse dai predetti limiti consolidati di cui al paragrafo 1 della Parte III, Capitolo 11, Sezione II, della Circolare 285.

#### 6.6 Verifica dei limiti di rischio

Con riguardo all'operatività che comporta l'assunzione di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, la Struttura Aziendale Proponente verifica preventivamente, con il supporto del Chief Risk Officer, se l'attività di rischio nei confronti del Soggetto Collegato non supera i limiti massimi definiti.

Nel caso in cui il controvalore dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere, comporti il mancato rispetto dei suddetti limiti, l'operazione non può essere eseguita; in tale circostanza, la Struttura Aziendale Proponente informa tempestivamente l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e il Chief Risk Officer.

In tali circostanze, se in presenza di operazioni di affidamento, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, sulla base di motivata proposta della Struttura Aziendale Proponente, di concerto con il Chief Risk Officer, svolge ulteriori approfondimenti al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto mediante l'acquisizione di appropriata garanzia ammissibile, prestata da soggetti indipendenti dai Soggetti Collegati ed il cui valore non sia



positivamente correlato con il merito di credito del prenditore.

Il Chief Risk Officer monitora con frequenza trimestrale le posizioni che rientrano nell'ambito delle operazioni con Soggetti Collegati, segnalando tempestivamente alle strutture aziendali competenti gli eventuali superamenti dei limiti normativamente previsti.

## 6.7 Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei Soggetti Collegati.

Qualora per cause indipendenti dalla volontà o colpa della Banca uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone un piano di rientro.

Il Chief Risk Officer collabora con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso da Corporate Affairs alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro, si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

#### 6.8 Procedure deliberative

Al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con Soggetti Collegati è attribuito un ruolo rilevante al Comitato Soggetti Collegati e, nei casi previsti dalla Policy, al Collegio Sindacale.

I pareri richiesti al Comitato Soggetti Collegati i e in caso di parere negativo del Comitato Soggetti Collegati nel caso di "Operazione di Maggiore Rilevanza", al Collegio Sindacale, devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

L'attribuzione di specifici compiti al Comitato Soggetti Collegati nelle procedure relative alle operazioni con Soggetti Collegati non esime tutti gli altri Amministratori dalle responsabilità attribuite al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo dalla legge o dallo Statuto.

La procedura per il compimento di Operazioni con Soggetti Collegati si articola nelle seguenti tre fasi: a) fase istruttoria, b) fase pre-deliberativa, e c) fase deliberativa.

#### a) Fase istruttoria

La Struttura Aziendale Proponente (responsabile dell'istruttoria), in occasione dell'avvio delle attività volte alla



strutturazione dell'operazione, svolge i necessari approfondimenti volti a verificare *in primis* se la citata operazione possa essere classificata o meno come Operazione con Soggetti Collegati.

In particolare, la Struttura Aziendale Proponente, in base alle caratteristiche dell'operazione oggetto di valutazione, con il supporto di Corporate Affairs, svolge una valutazione preliminare circa:

- la riconducibilità dell'operazione ad una delle fattispecie rilevanti ai sensi della Policy, compresi i casi di esenzione e deroga previsti (operazione di maggior o minor rilevanza, operazione di importo esiguo o esente);
- la riconducibilità della controparte nell'ambito dei Soggetti Collegati; ove la controparte non sia ricompresa nell'elenco dei Soggetti Collegati, la Struttura Aziendale Proponente provvede a richiedere alla controparte le informazioni necessarie al fine di verificare l'estraneità della stessa rispetto all'elenco dei Soggetti Collegati, provvedendo, se del caso, a comunicare a Corporate Affairs la necessità di integrare il citato elenco. Nel caso tale preliminare verifica si dovesse concludere con esito negativo, la Struttura Aziendale Proponente proseguirà con l'iter deliberativo "ordinario" previsto dalla Banca. Differentemente, in caso di esito affermativo, sarà necessario seguire l'iter disciplinato dalla Policy.

La Struttura Aziendale Proponente è tenuta inoltre, coinvolgendo il Chief Risk Officer, a verificare in fase di istruzione che la conclusione dell'Operazione avvenga nel rispetto dei limiti prudenziali di cui al paragrafo 6.5 della Policy, così da evitarne - anche inconsapevolmente - il superamento (*e.g.* verificare eventuali cumuli con altre operazioni concluse con la medesima controparte.)

La Struttura Aziendale Proponente, nell'ipotesi in cui, all'esito della predetta analisi preliminare, ritenga che l'Operazione sia rilevante ai fini della Policy e che non ricorrano casi di esenzione o deroga, compila un documento al cui interno devono essere almeno presenti:

- le ragioni per le quali si è ritenuto che l'operazione sia rilevante ai fini della Policy e che non ricorrano casi di esenzione o deroga;
- la/le controparte/i dell'Operazione e la natura della correlazione con la/le stessa/e;
- le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti che la stessa produrrebbe dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le caratteristiche, le modalità e termini dell'Operazione;
- le condizioni economiche; nel caso in cui la fase istruttoria si concluda evidenziando che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi oggettivi a supporto della conclusione;
- la motivazione delle condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza per la società, tenuto conto del complesso delle circostanze e delle caratteristiche peculiari dell'Operazione.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto precede, il Comitato Soggetti Collegati della Capogruppo è coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso il recepimento di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato Soggetti Collegati ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria per conto della



Capogruppo.

#### b) Fase pre-deliberativa

Al Comitato Controlli Interni e Rischi, incaricato di rilasciare un parere motivato sull'Operazione, viene fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Facendo seguito alle riunioni del citato comitato, al fine di assicurare al Comitato Soggetti Collegati una approfondita conoscenza dell'Operazione, la Struttura Aziendale Proponente fornisce allo stesso comitato, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.). Al Comitato Soggetti Collegati viene altresì riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. La Banca può fissare limiti all'ammontare, anche complessivo, di tali spese, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. In esito alla disamina condotta, il Comitato Soggetti Collegati rappresenta al Consiglio di Amministrazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate.

#### c) Fase deliberativa

#### OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

#### 1) Parere del Comitato Soggetti Collegati

Il Comitato Soggetti Collegati esaminata la documentazione ricevuta dalla Struttura Aziendale Proponente, rilascia al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere preventivo, motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere viene reso prima dell'assunzione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il parere devono contenere almeno i seguenti profili:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

## OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

In aggiunta a quanto indicato per le Operazioni di Minore Rilevanza, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza la relativa delibera di approvazione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, salvo che la competenza sia attribuita all'assemblea dei soci dalla legge o dallo Statuto della Banca, e solo in relazione alle Operazioni sulle quali il Comitato Soggetti Collegati abbia reso pareri negativi o formulato rilievi sono sottoposte a parere del Collegio Sindacale (che può essere rilasciato anche in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato) al quale è stata fornita adeguata informativa sull'Operazione (e.g., con riguardo ai tempi e ai contenuti della stessa), ai fini della verifica dell'interesse della società al compimento della stessa Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

#### 2) <u>Delibera del Consiglio di Amministrazione</u>



La delibera del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- a) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione;
- b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Qualora uno o più dei soggetti coinvolti (il Comitato Soggetti Collegati o, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di parere del Comitato Soggetti Collegati negativo o condizionato a rilievi, il Collegio Sindacale) abbia reso parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate. Le Operazioni effettuate sulle quali il Comitato Soggetti Collegati e/o il Collegio Sindacale, come sopra precisato, abbiano rilasciato parere negativo ovvero abbiano formulato rilievi sono portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

3) <u>Operazioni, concluse con Soggetti Collegati che comportano il trasferimento di risorse, servizi obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione</u>

Si applicano tutti i presidi di cui al precedente punto 2), ad eccezione dei limiti prudenziali, che non trovano applicazione nella misura in cui le Operazioni in oggetto non implicano l'assunzione di Attività di Rischio ai sensi della Circolare 285.

4) Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali

In caso di Operazioni che, in sede d'esecuzione, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, di importo:

- i) inferiore a Euro 250.000 IVA inclusa (o l'equivalente valore espresso in diversa moneta), la rendicontazione periodica prevista a favore degli organi aziendali competenti deve specificare che si tratta di Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati; e
- ii) pari o superiore a Euro 250.000 IVA inclusa (o l'equivalente valore espresso in diversa moneta), troveranno applicazione i presidi autorizzativi regolati nella Policy.

Riguardo alla determinazione del valore dell'Operazione ai fini dei precedenti punti i) e ii), dovrà essere fatto riferimento, a seconda dei casi, al valore della perdita a bilancio (anche in caso di accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali o di passaggio a sofferenza).

## 6.8.1 Altre fattispecie di Operazioni oggetto di delibera

Le **Operazioni** *ex* art. 136 TUB, che per natura coinvolgono gli Esponenti Aziendali della Banca, sono assoggettate al seguente *iter* deliberativo:

- fase pre-deliberativa: viene fornita con congruo anticipo un'informativa in merito ai profili dell'Operazione (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti) al Comitato Soggetti Collegati e al Collegio Sindacale, ai quali non è richiesto il rilascio di un parere;
- fase deliberativa: le Operazioni *ex* art. 136 TUB non possono avere a oggetto l'assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura o il compimento di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con le società del Gruppo, salvo che siano approvate all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale e con l'esclusione dell'Esponente Aziendale interessato.



La delibera fornisce adeguata motivazione in merito (i) all'interesse al compimento dell'Operazione, (ii) all'opportunità e alla convenienza economica dell'Operazione, (iii) alle ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle condizioni e profili caratteristici dell'Operazione rispetto a quelli standard o di mercato, e (iv) alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

A tale riguardo si evidenzia quanto segue:

- anche per le operazioni con Esponenti Aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB occorre valutare se l'operazione possa
  essere o meno ricompresa tra attività di rischio (così come definita al paragrafo 6.5); infatti, in caso tale verifica si
  concluda con esito positivo, in aggiunta ai vincoli propri dell'*iter* approvativo specifico delle operazioni con Esponenti
  Aziendali, l'operazione potrà essere conclusa solo previa verifica dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio
  verso soggetti collegati;
- la procedura per le operazioni *ex* art. 136 TUB si applica anche agli incarichi professionali e l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia, in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- l'Esponente Aziendale interessato è tenuto a dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interesse in una determinata operazione avente come controparte la banca stessa.

In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi;

In caso di **Operazioni oggetto di delibere-quadro** con Parti Correlate, le relative delibere quadro sono assunte per classi di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, tenendo conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere-quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle Operazioni in oggetto e, in particolare:

- l'indicazione dei Soggetti interessati dall'Operazione;
- le tipologie di Operazioni, con evidenza del criterio utilizzato per determinare la tipologia stessa. Qualora il compimento dell'Operazione comporti l'assunzione di Attività di Rischio, saranno utilizzate le tipologie previste dalla regolamentazione interna della relativa attività;
- per ogni tipologia, il limite massimo delle Attività di Rischio assumibili, ovvero del controvalore dell'Operazione;
- criteri e, ove possibile, i limiti delle condizioni economiche dell'Operazione;
- indicazione degli organi, delle strutture o dei criteri di identificazione degli organi/strutture competenti a deliberare le singole Operazioni.

Le delibere-quadro sono portate in approvazione al Consiglio di Amministrazione e non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Qualora un'Operazione, in astratto ricompresa nelle tipologie contemplate dalla delibera-quadro, in concreto non soddisfi



i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza che individuano le Operazioni autorizzate dalla delibera-quadro, la stessa Operazione non potrà essere eseguita in esecuzione della delibera-quadro e sarà soggetta alle regole procedurali generali stabilite ai sensi della Policy.

Ai fini della distinzione tra le procedure applicabili alle Operazioni, le delibere-quadro indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto dell'Operazione, l'ammontare massimo prevedibile delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento in via cumulativa, nonché la motivazione delle condizioni ivi previste. In particolare, la Capogruppo assicura il rispetto del limite consolidato delle Attività di Rischio previsto dalla Policy, prevedendo adeguati flussi informativi sul *plafond* determinato in ossequio alle delibere-quadro adottate e sul suo periodico utilizzo da parte delle singole società del Gruppo.

Si precisa che le singole Operazioni "di esecuzione" a valere sulle delibere-quadro non sono soggette alle procedure deliberative previste dalla Policy, fermo restando che l'esecuzione delle stesse deve formare oggetto di completa tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e alla Funzione Compliance & AML da parte della Struttura Proponente dopo la conclusione dell'operazione.

Per le **Operazioni di competenza dell'Assemblea**, le proposte deliberative sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, che le presenta, per la relativa deliberazione, all'Assemblea dei Soci. Le regole previste nel presente paragrafo 6.8 si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

## 7. Il sistema dei controlli

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni della Capogruppo assicurano il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla Policy. Essi perseguono altresì l'obiettivo, conforme a sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere del Comitato Controlli Interni e Rischi, sentito il Collegio Sindacale, approva e rivede con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati del Gruppo.

I processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono attribuiti al Chief Risk Officer, alla Funzione Compliance & AML ed alla Funzione Internal Audit della Capogruppo.

#### In particolare:

- 1) il Chief Risk Officer cura la misurazione dei rischi inclusi anche quelli di mercato sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture ed unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e con i limiti normativi; riferisce con periodicità almeno trimestrale al Comitato Controlli Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale su tali attività;
- 2) la **Funzione Compliance & AML** verifica l'esistenza ed affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna al Gruppo. Con



periodicità almeno annuale la Funzione di Compliance & AML riporta al Comitato Controlli Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale gli esiti delle verifiche effettuate.

3) la Funzione Internal Audit, infine, verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice della Banca e, eventualmente, al Collegio Sindacale, e riferisce con periodicità almeno annuale al Comitato Controlli Interni e Rischi, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa l'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e, in generale, sui conflitti di interesse, se del caso suggerendo revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

In tutte le occorrenze nelle quali si ravvisino ipotesi di conflitti di interesse, le azioni poste in essere per valutare e gestire il conflitto (pareri del Comitato Crediti o del Comitato Controlli Interni e Rischi e del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per i conflitti relativi alle operazioni con Soggetti Collegati) devono essere sempre chiaramente documentate per iscritto negli atti della Banca, facendo menzione in ciascun caso delle soluzioni eventualmente adottate per evitare, dirimere e/o evidenziare il conflitto stesso, nonché delle eventuali astensioni dal processo decisionale e/o dichiarazioni di voto formulate.

A tale riguardo, si evidenzia che, per ogni operazione di competenza, viene conservata a cura delle Strutture Aziendali Proponenti la relativa documentazione istruttoria di supporto in apposito fascicolo, da mettere a disposizione delle Funzioni di Controllo per le proprie verifiche periodiche.

Costituiscono sempre eccezione alla disciplina sui conflitti d'interesse i casi in cui la Banca abbia ottenuto un esplicito consenso (waiver) dalle relative controparti (laddove si tratti di norme derogabili), ovvero agisca senza discrezionalità (ad esempio nell'adempimento di obblighi di legge, o nell'esecuzione di specifiche istruzioni impartite da un mandante, o nel conformarsi a una decisione giudiziale).

# 8. IAS 24 e Segnalazioni di Vigilanza in materia di Soggetti Collegati

Con periodicità almeno annuale, ed ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato, l'ufficio Accounting predispone l'informativa relativa alle operazioni con Parti Correlate, allo scopo di adempiere agli obblighi statuiti dal codice civile, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, e dai principi contabili internazionali (in particolare, dal principio IAS 24).

Tale informativa consente, peraltro, all'utilizzatore del bilancio di formarsi un'opinione circa gli effetti sulla Banca dei rapporti con le parti correlate.

La normativa di Banca d'Italia prevede, inoltre, che vengano periodicamente segnalate sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati sia le operazioni effettuate con la periodicità e il dettaglio descritti dalla disciplina prudenziale.

Le segnalazioni di vigilanza delle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati hanno per oggetto le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, prestiti subordinati, ecc.) e le esposizioni fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al soggetto sia nei casi in cui risulti essere intestatario sia nei casi in cui risulti essere cointestatario del rapporto.

L'invio delle segnalazioni trimestrali deve essere effettuato dall'ufficio Regulatory Reporting alle scadenze stabilite dagli



Implementing Technical Standard (ITS) sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (*i.e.*12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio) così come richiamato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 "*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati*".

Pertanto, partendo dalle informazioni rese disponibili dalle competenti funzioni aziendali, nei flussi periodici statuiti o nei sottosistemi aziendali, la struttura Accounting, Tax & Regulatory ha la responsabilità di:

- i) predisporre la rendicontazione delle operazioni effettuate dalla Banca con le proprie Parti Correlate che sarà formalizzata, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, nella Parte H della nota integrativa del bilancio d'esercizio e consolidato;
- ii) predisporre ed inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza previste in materia, secondo il disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente.

## 9. Casistiche relative all'art. 2391 del codice civile

In caso di operazioni in cui è presente un interesse da parte degli Amministratori della Banca, ove non rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB e della Circolare n. 285, valgono le prescrizioni normative previste dall'art. 2391 del codice civile. Tale circostanza potrebbe verificarsi in occasione di operazioni, la cui competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione e che vedono il coinvolgimento di soggetti riconducibili agli Amministratori, ma non censiti nel perimetro dei Soggetti Collegati individuato ai sensi della Circolare n. 285 ovvero esclusi dall'applicazione dell'art. 136 TUB.

Nei soggetti di cui sopra rientrano quanto meno:

- gli affini fino al secondo grado e le società o imprese da questi controllate; le persone fiscalmente a carico, diversi dagli stretti familiari, e le società o imprese da queste controllate;
- altri "familiari" degli Amministratori e/o dei Sindaci (ad es., cugini / cognati intesi come i coniugi dei fratelli e/o sorelle);
- le società nelle quali gli Amministratori svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- le società nelle quali gli Amministratori possiedono partecipazioni non di controllo;
- le società o imprese in cui un Amministratore svolge un incarico professionale o presta un servizio di consulenza;
- i terzi con cui gli Amministratori siano vincolati da un rapporto di associazione professionale;
- i terzi nei confronti dei quali gli Amministratori sono debitori o creditori, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario anche se non l'unico per il pagamento del debito.

In caso di operazioni che vedono il coinvolgimento dei soggetti di cui sopra ovvero al ricorrere di altre circostanze da valutare di volta in volta, rimane fermo l'obbligo in capo all'Amministratore interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale l'esistenza di una situazione di interesse ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Qualora l'operazione rientri nelle facoltà di delibera dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, questi deve



astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato. Le deliberazioni del Consiglio devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

Nei casi di inosservanza di quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante dell'Amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Banca, possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale entro 90 giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti i suddetti obblighi di informazione.

# 10. Rapporti rilevanti ai fini dell'art. 88 della Direttiva 2013/36

L'art. 88 della Direttiva 2013/36, come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), prevede che "*i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta*", prescrivendo, a tal fine, di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con le altre categorie di soggetti rilevanti ai fini della Policy.

Ai fini di tale normativa, per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (*i.e.* membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) e per loro "parti correlate" si intendono:

- a) il coniuge, il *partner* registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione (Stretti Familiari);
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nella quale tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'Organo di gestione.

Su specifica richiesta dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti con i soggetti sopra indicati dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili - da Corporate Affairs in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

A tale riguardo, per assicurare il rispetto della menzionata disposizione, Corporate Affairs, in occasione dell'avvio di un rapporto con i suddetti esponenti, si attiva per la richiesta (e la conseguente raccolta) delle relative informazioni.



# Contatti

Necessità Contatti

Chiarimenti sul contenuto del presente documento C. Compagnoni - General Counsel

M. Bufalieri - Corporate Affairs

Struttura proponente

Legal & Corporate Affairs C. Compagnoni

Autorizzazione all'emissione

Amministratore Delegato e Direttore Generale I. De Francisco